

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4002

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SCOPELLITI, D’ALÌ, SELLA di  
MONTELUCE, PETTINATO, VERTONE GRIMALDI,  
VALENTINO, MILIO, MAGGIORE e SCHIFANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 1999**

—————

Norme per il finanziamento volontario della politica

—————

## **INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge .....	» 7

ONOREVOLI SENATORI. - 1. L'idea di fondo del testo, che è stato predisposto in sede extraparlamentare da Beniamino Cravita e Massimo Teodori con un'ampia consultazione di un gruppo di amici che ha voluto fornire osservazioni e spunti, è quella del superamento globale del meccanismo di finanziamento pubblico dei partiti e della politica, a favore di un meccanismo basato sul finanziamento libero e volontario da parte dei privati, ancorchè facilitato ed incentivato dalla possibilità di detrazioni fiscali.

Come sempre avviene nei giudizi di valore, questi non sono eterni e validi in ogni dove e in ogni tempo: ma noi riteniamo che oggi, nell'Italia del 1999 che si avvia - si spera - ad un compiuto bipolarismo, dopo il referendum del 1993 sull'abrogazione del finanziamento pubblico dei partiti, dopo il fallimento della malnata legge del 1997, non vi sia altra strada se non quella del superamento totale e coraggioso del finanziamento pubblico e del ricorso al finanziamento volontario, da liberalizzare e da incentivare, nella convinzione - che non è solo di coloro che sostengono il finanziamento pubblico - che «la politica costa» e che la presenza di soggetti politici è insostituibile nelle democrazie moderne.

2. È per questa ragione che il disegno di legge esordisce affermando che «le erogazioni liberali a favore dei partiti e movimenti politici sono libere», stabilendo al contempo il «divieto di erogazioni liberali o di ogni altro tipo di finanziamento a partiti e movimenti politici da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici» o di altre società in cui comunque vi sia una «partecipazione di capitale pubblico superiore all'1 per cento, ovvero siano con-

cessionarie di pubblici servizi o ricevano contributi in conto capitale da parte dello Stato o di altri enti pubblici».

Si può naturalmente discutere sulla possibilità di finanziamento da parte di società di capitali e, infatti, molti amici ci hanno obiettato che sarebbe preferibile limitare il finanziamento volontario ai privati. Ci è sembrato però che chiudere gli occhi sull'esistenza di corposi fenomeni di finanziamento dei partiti da parte di società di capitali, e conseguentemente vietarlo in nome di una presunta purezza della politica, sarebbe stata una ipocrisia insopportabile, che avrebbe di per sè reso impraticabile e non funzionante la nostra proposta.

Naturalmente, va mantenuto il limite del divieto di finanziamento da parte di enti pubblici o soggetti che vedano una presenza dello Stato o di altri enti pubblici (giacchè titolari di quote di capitale o concedenti servizi e attività).

3. La proposta pone un generale principio di libertà dei finanziamenti, sottoposti ai limiti previsti dall'articolo 1 (in particolare, erogazioni solo tramite assegno, accreditamento bancario o carta di credito, non cioè in contanti, anche se ciò potrà dispiacere ai produttori di valigie o di scatole di scarpe; e deliberazione da parte dell'organo sociale, regolarmente iscritta in bilancio), senza limiti quantitativi all'erogazione delle somme: l'idea è cioè quella della libertà di finanziamento alla politica.

4. Limiti sono invece apposti ai finanziamenti deducibili (articoli 5 e 6).

Si è così proposta la deducibilità delle erogazioni liberali dei privati «fino all'importo massimo di venti milioni di lire, a favore dei partiti e movimenti politici»; «fino

all'importo massimo di dieci milioni di lire, a favore dei singoli candidati in occasione di campagne elettorali»; «fino all'importo massimo di venti milioni, in favore dei comitati promotori di *referendum*, in misura non superiore a cinque *referendum* per anno».

Per quanto riguarda le società, si è proposto di intervenire sulla deducibilità dal reddito di impresa, modificando la lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo la deducibilità delle erogazioni liberali fatte a favore di università, istituti di istruzione universitaria, partiti e movimenti politici, nei limiti di una somma non superiore a cento milioni, per un ammontare non complessivamente superiore al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato; delle erogazioni liberali in denaro, fino all'importo massimo di cinquanta milioni di lire, a favore dei singoli candidati in occasione di campagne elettorali; delle erogazioni liberali in denaro, fino all'importo massimo di venti milioni, in favore dei comitati promotori di *referendum*, in misura non superiore a cinque *referendum* per anno.

Come si può osservare, si sono differenziati i limiti, sia tra privati e società, sia tra candidati e partiti (si noti che il finanziamento ai partiti non è limitato alle fasi di competizione elettorale).

Anche sulle modalità di deduzione si può discutere, e si è discusso, in seno al gruppo di lavoro e tra gli amici che hanno inviato osservazioni: il dubbio tra deducibilità dal reddito o detrazioni di imposta è stato risolto nel primo senso, pur consapevoli dell'effetto di disomogeneità, al fine di favorire e incentivare al massimo il finanziamento volontario.

5. L'elemento fondamentale della proposta risiede comunque nella previsione secondo cui «le erogazioni liberali per cui vige il regime di deducibilità possono essere effettuate solo a favore dei partiti e movi-

menti politici - e alle loro articolazioni - iscritti al registro dei partiti e movimenti politici».

È noto il dibattito sulla pubblicizzazione dei partiti; la scelta operata dal testo non è stata quella della pubblicizzazione, ma dell'introduzione di moderate forme di controllo, consistenti nell'iscrizione ad un registro dei partiti e movimenti politici (possibile anche per le articolazioni territoriali e le componenti organizzate degli stessi). L'iscrizione avviene tramite il deposito dello Statuto presso il Comitato di garanzia per il finanziamento della politica.

È stato previsto un nucleo obbligatorio di disposizioni nell'ambito di ciascuno Statuto. In particolare, esso deve contenere, oltre l'indicazione della sede, degli organi direttivi ed esecutivi, del responsabile politico e di quello economico:

a) le modalità di convocazione degli organi dirigenti e le procedure per la loro composizione o elezione;

b) la previsione di organi di giustizia interna, le modalità della loro nomina e le procedure per la loro attivazione, compresi i tempi massimi per la decisione; gli organi di giustizia interna devono essere composti da almeno tre membri, non aventi altre cariche di partito, scelti tra professori universitari di diritto, avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni, magistrati e dirigenti generali dello Stato in pensione; in caso di mancata nomina, la parte che voglia adire l'organo di giustizia interna può chiederne la nomina, nel rispetto dei criteri qui indicati, al presidente del tribunale del luogo ove ha sede il partito o il movimento;

c) un collegio di revisori dei conti composto da almeno tre revisori dei conti, che siano in possesso di una anzianità professionale di almeno dieci anni e non ricoprano cariche di partito.

La ragione di fondo di questo contenuto minimo risiede nella necessità di prevedere alcuni elementari meccanismi di democrazia interna e forme di controllo sull'uso delle risorse.

6. Per la tenuta del registro e il controllo della contabilità si è ritenuto di istituire un soggetto dotato di reali garanzie di neutralità ed indipendenza. Essendo i soggetti del controllo i partiti politici, non è apparsa praticabile la strada tradizionale della nomina dei componenti del Comitato da parte dei Presidenti delle Camere, ovvero da parte del Consiglio dei ministri, ovvero ancora l'elezione parlamentare. Si è scelto così di portare assolutamente fuori dal circuito politico la scelta dei componenti: questo spiega la loro nomina da parte dei componenti i tre organi giurisdizionali, nonché da parte dei membri dei collegi nazionali di due ordini professionali (che comunque devono scegliere soggetti con determinate caratteristiche). Va ricordato comunque che anche la previsione di un organo presso la Cassazione era preclusa dalla infelice vicenda del Collegio previsto dalla legge n. 515 del 1993, abrogato dopo il definitivo accertamento della natura non giurisdizionale dell'organo e della soggezione delle sue decisioni al giudizio pretorile avverso le sanzioni amministrative. Il Comitato riveste alcune funzioni particolarmente delicate:

- a) tenere il registro dei partiti e movimenti politici;
- b) raccogliere i rendiconti dei partiti e dei movimenti politici e i rendiconti dei candidati;
- c) applicare le sanzioni;
- d) sovrintendere a tutte le operazioni riguardanti l'applicazione della legge, provvedendo, se necessario, all'emanazione di ogni ulteriore atto per l'attuazione della legge stessa. Il testo prevede poi un regime di rendicontazione dei partiti e dei movimenti politici, rendiconti sottoposti al Comitato.

7. Si sono mantenuti, riarticolandoli, i limiti di spesa, già previsti dalla normativa vigente, per le campagne elettorali dei partiti e dei candidati.

I suddetti limiti sono stati così articolati: le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato per l'elezione della Camera

dei Deputati e del Senato della Repubblica non possono superare la somma di lire 150 milioni maggiorata di lire 200 per ogni elettore residente nel collegio uninominale (circa 170-190 milioni totali); per i candidati che abbiano raccolto almeno il 10 per cento dei voti è previsto un rimborso delle spese elettorali di lire 2.000 per ogni voto ricevuto, in ogni caso non superiore alla somma raccolta dai candidati tramite finanziamenti volontari; le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato per l'elezione del Parlamento europeo non possono superare la somma di lire 150 milioni, maggiorata di lire 10 per ogni elettore residente nel collegio (tra i 200 e i 300 milioni totali, a seconda della circoscrizione); le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato per l'elezione al Consiglio regionale non possono superare la somma di lire 75 milioni, maggiorata di lire 10 per ogni elettore residente nel collegio; le spese per la campagna elettorale di ciascun partito non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 200 (100 lire per le elezioni regionali) per il numero complessivo di elettori residenti nei collegi o delle circoscrizioni in cui il partito si è presentato con propri candidati o candidati collegati (per un totale, per le elezioni politiche ed europee, intorno ai 9 miliardi).

Per le elezioni politiche si è presupposto un sistema elettorale tutto maggioritario e senza liste di partito; per le elezioni europee e regionali si è fatto riferimento ai sistemi elettorali vigenti.

8. Il sistema delle sanzioni è individuato all'articolo 11. Si tratta di sanzioni amministrative con l'esclusione di sanzioni penali - irrogate dal Comitato - così strutturate: nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 da parte dei partiti e movimenti politici e dei candidati, il Comitato applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo della violazione accertata; il mancato tempestivo deposito dei rendiconti, e la loro non rispondenza al mo-

dello ivi previsto, comportano l'esclusione ad opera del Comitato dal Registro dei partiti e movimenti politici; il mancato deposito della relazione da parte dei candidati comporta comunque la perdita dei rimborsi ad essi spettanti.

Si è altresì previsto che alcuni violazioni, accertate in modo definitivo, da parte di candidati risultati eletti comportino la decadenza dell'eletto con delibera della Camera di appartenenza (esiste qui un vincolo costituzionale, ribadito dalla sentenza n. 387 del 1996 della Corte costituzionale).

9. Il testo prevede infine l'abrogazione della normativa che prevede erogazioni pubbliche a favore dei partiti politici, ovvero ad organi di stampa o di informazione, espressione dei partiti politici; naturalmente, si è intervenuti ad eliminare anche i finanziamenti previsti per le elezioni e non solo quelli generali per l'attività politica, colpiti dal *referendum* del 1993, e ingloriosamente reintrodotti dalla legge n. 2 del 1997 («salvata» dalla ordinanza n. 9 del 1997 della Corte costituzionale, che dichiarò inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Comitato promotore del *referendum* del 1993).

10. Lo spirito con cui la proposta è stata redatta e presentata deve ascriversi alla necessità del superamento del finanziamento pubblico e della sperimentazione di formule diverse di finanziamento della politica più vicine alla sensibilità dei cittadini.

11. La proposta discussa nel corso del convegno «Costo della democrazia- finanziamento della politica» tenutosi a Palazzo del Seminario in Roma l'8 aprile 1999 è sostenuta da un gruppo di personalità d'ogni orientamento politico e culturale comprese nella lista allegata:

Chiara Anguissola, Paolo Armaroli, Mario Ascheri, Gianni Baget Bozzo, Antonio Baldassarre, Mario Baldassarri, Giuseppe Bedeschi, Giancarlo Bosetti, Renato Brunetta, Vincenzo Caianiello, Franco Cangini, Aldo Canovari, Beniamino Caravita, Giuliano Cazzola, Riccardo Chiaberge, Achille Chiappetti, Franco Chiarenza, Gianfranco Ciaurro, Enrico Cisnetto, Luigi Compagna, Piero Craveri, Raimondo Cubeddu, Giuseppe De Vergottini, Benedetto Della Vedova, Pietro Di Muccio, Carlo Donolo, Sergio Fois, Stefano Folli, Francesco Forte, Tommaso Frosini, Stefania Fuscagni, Ernesto Galli Della Loggia, Giulio Giorello, Fulco Lanchester, Antonio Landolfi, Pio Marconi, Angelo Panebianco, Gianfranco Pasquino, Giuseppe Pennisi, Alberto Pera, Francesco Perfetti, Angelo Maria Petroni, Renato Angelo Ricci, Fabio Roversi Monaco, Mario Segni, Francesco Sernia, Gianfranco Spadaccia, Lorenzo Strik Lievers, Bruno Tabacchi, Carlo Taormina, Massimo Teodori, Rendo Veronesi, Orietta Zanato Orlandini, Valerio Zanone.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Erogazioni liberali delle persone fisiche e giuridiche ai partiti e movimenti politici)*

1. Le erogazioni liberali a favore dei partiti e movimenti politici sono libere, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

2. È fatto divieto di erogazioni liberali o di ogni altro tipo di finanziamento a partiti e movimenti politici da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società nelle quali vi sia una partecipazione di capitale pubblico superiore all'1 per cento, ovvero siano concessionarie di pubblici servizi o ricevano contributi in conto capitale da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché da parte delle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.

3. Le erogazioni liberali da parte di persone giuridiche devono essere deliberate dall'organo sociale e regolarmente iscritte in bilancio.

4. Le erogazioni liberali di cui al comma 1 possono essere effettuate solo tramite assegno circolare, accredito bancario o carta di credito.

5. Sono deducibili, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 5 e 6, le erogazioni liberali effettuate a favore dei partiti e movimenti politici iscritti al Registro dei partiti e movimenti politici, di seguito denominato «Registro», e alle loro articolazioni, di cui all'articolo 7 della presente legge.

## Art. 2.

*(Finanziamento elettorale a partiti e movimenti politici e a candidati)*

1. Le erogazioni liberali a favore dei candidati e dei partiti e movimenti politici in occasione delle elezioni politiche, europee e regionali sono libere. Si considerano erogazioni effettuate in occasione delle elezioni politiche, europee e regionali quelle deliberate ed effettuate nel periodo che intercorre tra il decreto di convocazione dei comizi fino al giorno delle elezioni stesse. Alle suddette erogazioni liberali si applicano le disposizioni di cui al presente articolo nonchè agli articoli 1, 5 e 6 della presente legge.

2. Nessun candidato e nessun partito o movimento politico può ricevere da un unico finanziatore una somma superiore al 20 per cento del tetto di spesa fissato all'articolo 3.

3. I fondi per le campagne elettorali dei partiti e movimenti politici e dei candidati sono raccolti dai rispettivi mandatarî elettorali, i quali sono tenuti a registrare tutte le operazioni di raccolta dei fondi e le spese sostenute. Nei centoventi giorni successivi allo svolgimento delle elezioni, i tesoriери dei partiti e dei movimenti politici e i mandatarî dei candidati sono tenuti a presentare al Comitato di garanzia per il finanziamento della politica, di cui all'articolo 8 della presente legge, di seguito denominato «Comitato», apposito rendiconto analitico sulla raccolta dei finanziamenti e sulle spese sostenute.

4. I candidati nei collegi uninominali che abbiano ricevuto almeno il 10 per cento dei voti nel collegio ricevono un rimborso di lire 2.000 per ogni voto ricevuto, a carico del bilancio della Camera per la cui elezione hanno concorso. Il rimborso non può in ogni caso essere superiore alla somma raccolta dai candidati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

## Art. 3.

*(Limiti di spesa)*

1. Le spese per la campagna elettorale sostenute da ciascun candidato all'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica non possono superare la somma di lire 150 milioni, incrementata di lire 200 per ogni elettore residente nel collegio uninominale.

2. Le spese per la campagna elettorale sostenute da ciascun candidato all'elezione al Parlamento europeo non possono superare la somma di lire 150 milioni, incrementata di lire 10 per ogni elettore residente nel collegio. Le spese sostenute da ciascun candidato per la campagna elettorale per l'elezione al Consiglio regionale non possono superare la somma di lire 75 milioni, incrementata di lire 10 per ogni elettore residente nel collegio.

3. Le spese sostenute da ciascun partito per la campagna elettorale non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 200 per il numero complessivo degli elettori residenti nei collegi o nelle circoscrizioni in cui il partito si è presentato con propri candidati o candidati collegati. Le cifre si intendono ridotte della metà nel caso delle elezioni regionali.

## Art. 4.

*(Finanziamenti per iniziative referendarie)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 5 e 6 si applicano anche a favore dei comitati promotori dei *referendum* dal momento della presentazione dei quesiti fino allo svolgimento del *referendum* stesso.

## Art. 5.

*(Deducibilità delle erogazioni liberali in favore dei partiti e movimenti politici e delle iniziative referendarie)*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*I-bis*) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo massimo di venti milioni di lire, a favore dei partiti e movimenti politici;

*I-ter*) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo massimo di dieci milioni di lire, a favore dei singoli candidati in occasione di campagne elettorali;

*I-quater*) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo massimo di venti milioni, in favore dei comitati promotori di *referendum*, in misura non superiore a cinque *referendum* per anno.».

#### Art. 6.

##### *(Deducibilità dal reddito di impresa)*

1. All'articolo 65, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) dopo la lettera *b*) sono inserite le seguenti:

«*b-bis*) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo massimo di cinquanta milioni di lire, a favore dei singoli candidati in occasione di campagne elettorali;

*b-ter*) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo massimo di venti milioni, in favore dei comitati promotori di *referendum*, in misura non superiore a cinque *referendum* per anno;

*b*) la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) le erogazioni liberali fatte a favore di università, istituti di istruzione universitaria, partiti e movimenti politici, di istruzione universitaria, partiti e movimenti politici, nei limiti di una somma non superiore

a cento milioni, per un ammontare non complessivamente superiore al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato;».

Art. 7.

*(Registro dei partiti e movimenti politici)*

1. I partiti e i movimenti politici, le loro articolazioni territoriali e le loro componenti organizzate, che intendono usufruire delle disposizioni previste dalla presente legge, devono iscriversi al «Registro».

2. Il Registro è tenuto dal Comitato di cui all'articolo 8.

3. L'iscrizione avviene previo deposito da parte del partito o movimento politico dello Statuto, in cui siano indicati la sede, gli organi direttivi ed esecutivi, il responsabile politico e quello economico.

4. Lo Statuto deve altresì contenere:

a) le modalità di convocazione degli organi dirigenti e le procedure per la loro composizione o elezione;

b) la previsione di organi di giustizia interna, le modalità della loro nomina e le procedure per la loro attivazione, compresi i tempi massimi per la decisione; gli organi di giustizia interna devono essere composti da almeno tre membri, non aventi altre cariche di partito, scelti tra professori universitari di diritto, avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni, magistrati e dirigenti generali dello Stato in pensione; in caso di mancata nomina, la parte che voglia adire l'organo di giustizia interna può chiederne la nomina, nel rispetto dei criteri qui indicati, al presidente del tribunale del luogo ove ha sede il partito o il movimento;

c) la previsione di un collegio di revisori dei conti composto da almeno tre revisori dei conti, che siano in possesso di una anzianità professionale di almeno dieci anni e non ricoprano cariche di partito.

5. Non possono essere ammessi al Registro, nè possono ricevere erogazioni liberali e rimborsi elettorali ai sensi della presente

legge, i partiti o movimenti politici che non abbiano tempestivamente depositato il rendiconto annuale certificato dell'anno precedente alla richiesta di iscrizione.

Art. 8.

*(Comitato di garanzia per il finanziamento della politica)*

1. I partiti e i movimenti politici, ovvero le loro articolazioni territoriali e le loro componenti organizzate, che intendono usufruire di quanto disposto dalla presente legge, sottopongono lo Statuto e la loro contabilità al Comitato.

2. Il Comitato è composto da cinque membri, eletti uno ciascuno tra i magistrati della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonché dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. I membri eletti nominati dagli organi giudiziari devono essere scelti tra magistrati aventi la qualifica di presidente di sezione; i membri eletti dai consigli nazionali degli ordini professionali devono essere scelti tra professionisti iscritti da almeno venti anni agli albi e aventi specifiche competenze in materia; in ogni caso, i membri eletti non devono essere iscritti a partiti politici, nè rivestire cariche all'interno di essi.

3. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Comitato i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprano incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti. I membri durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Il Comitato elegge al suo interno un presidente che dura in carica fino alla conclusione del suo mandato.

4. Spetta al Comitato:

- a) tenere il Registro di cui all'articolo 7;
- b) raccogliere i rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 10 e i rendiconti dei candidati di cui all'articolo 2;
- c) applicare le sanzioni di cui all'articolo 11;
- d) sovrintendere a tutte le operazioni riguardanti l'applicazione della presente legge, provvedendo, se necessario, all'emanazione di ogni ulteriore atto per l'attuazione della legge stessa.

5. Il Comitato ha un organico di 5 unità. Per l'effettuazione degli accertamenti, esso si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'amministrazione finanziaria dello Stato.

Art. 9.

*(Agevolazioni postali e altre agevolazioni)*

1. Ciascun candidato in un collegio uninominale ha diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure e tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.

2. Per il materiale tipografico attinente alle campagne elettorali, commissionato dai partiti, dai movimenti e dai candidati l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stabilita nella misura del 4 per cento.

3. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubbli-

ca, i comuni, in base a proprie norme regolamentari e senza oneri a loro carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

4. Si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; dall'articolo 111 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; dagli articoli 16, 20 e 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni; dagli articoli 9 e 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni; dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni; dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278; dall'articolo 2 del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 77.

5. All'articolo 33, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si considerano altresì produttive di reddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari e le loro pertinenze, destinate esclusivamente a sedi dei partiti e movimenti politici, ovvero loro articolazioni».

#### Art. 10.

##### *(Rendiconto dei partiti e movimenti politici)*

1. Il rappresentante legale o il tesoriere cui per Statuto sia affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del partito o del movimento politico deve redigere apposito rendiconto di esercizio.

2. Il rendiconto deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante o

del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso.

3. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate, anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, nonchè, relativamente alle società editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

4. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

5. Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresì conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.

6. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.

7. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.

8. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi statutariamente competenti.

9. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, ove si renda necessario apportare qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

10. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione - sottoscritta

dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico – della relazione dei revisori dei conti – da essi sottoscritta – nonchè delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, entro il 31 luglio di ogni anno, al presidente del Comitato.

11. Il rendiconto di esercizio e la relazione sulla gestione sono pubblicati, a cura del Comitato, in un supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale*.

12. Il Comitato comunica, sulla base del controllo di conformità alla legge compiuto da un collegio di revisori, l'avvenuto riscontro della regolarità della redazione del rendiconto, della relazione. Il collegio dei revisori è composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati dal Comitato e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

#### Art. 11.

##### (Sanzioni)

1. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 da parte dei partiti e movimenti politici, dei candidati e dei comitati promotori dei *referendum*, il Comitato applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo della violazione accertata; eguale sanzione è applicata anche a coloro che hanno effettuato l'erogazione.

2. Il mancato tempestivo deposito dei rendiconti di cui all'articolo 10, e la loro non rispondenza al modello ivi previsto, comportano l'esclusione ad opera del Comitato dal registro di cui all'articolo 7 della presente legge.

3. Il mancato tempestivo deposito da parte dei candidati della relazione di cui all'articolo 2, comma 3, comporta comunque la perdita dei rimborsi di cui all'articolo 2, comma 5.

4. La violazione, accertata in modo definitivo, dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ar-

articolo 2, commi 2, 3, e dell'articolo 3, comma 1, da parte di candidati risultati eletti comporta la decadenza dell'eletto con delibera della Camera di appartenenza.

#### Art. 12.

##### *(Abrogazioni)*

##### 1. Sono abrogati:

a) la legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni;

b) la legge 8 agosto 1985, n. 413;

c) gli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 10, 12, 13, 14, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni;

d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

e) la legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni;

f) gli articoli 9, comma 6, e 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

g) gli articoli 3, comma 10, e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.

#### Art. 13.

##### *(Testo unico)*

1. Il Governo è delegato a raccogliere e coordinare in un testo unico tutte le disposizioni relative al finanziamento dell'attività politica e allo svolgimento delle campagne elettorali e referendarie.

#### Art. 14.

##### *(Norma finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo spe-

ziale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.



